

DELIBERAZIONE 20 DICEMBRE 2022

710/2022/R/TLR

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI MINIMI DEI MISURATORI DEI SERVIZI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1232^a riunione del 20 dicembre 2022

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (di seguito: Autorità) 7 agosto 2014, 411/2014/R/com (di seguito: deliberazione 411/2014/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 29 gennaio 2015, 19/2015/R/tlr (di seguito: deliberazione 19/2015/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 13 novembre 2018, 574/2018/R/tlr, il relativo Allegato A e sue successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2020, 478/2020/R/tlr, il relativo Allegato A e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIMT);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 31 maggio 2022, 244/2022/R/tlr (di seguito: documento per la consultazione 244/2022/R/tlr).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 102/14, all'articolo 10, comma 17, lettera a), prevede che l'Autorità definisca, tra l'altro, gli standard di continuità, qualità e sicurezza del servizio di teleriscaldamento e teleraffreddamento (di seguito: telecalore), ivi inclusi gli impianti per la fornitura del calore e i relativi sistemi di contabilizzazione;
- l'articolo 9 del decreto legislativo 102/14 prevede che i contatori di fornitura, previa verifica della fattibilità tecnico economica:
 - a) siano in grado di riflettere con precisione il consumo effettivo, fornendo informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia (articolo 9, comma 1);
 - b) se installati dopo il 25 ottobre 2020, devono essere leggibili da remoto, con l'obiettivo di permettere la lettura da remoto di tutti i contatori entro il 1 gennaio 2027 (articolo 9, comma 5 bis);

- ai sensi dell'articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 102/14 e dell'articolo 1 della legge 481/95, nell'esercitare i propri poteri l'Autorità persegue la promozione della concorrenza, nonché dello sviluppo del settore del telecalore;
- ai sensi dell'articolo 10, comma 18, del decreto legislativo 102/14, la regolazione introdotta dall'Autorità si applica secondo criteri di gradualità anche alle reti in esercizio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati e della concorrenza del settore;
- nel documento per la consultazione 244/2022/R/tlr, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in materia di requisiti minimi dei misuratori del servizio di telecalore, con l'obiettivo di perseguire i seguenti obiettivi di carattere generale:
 - a) assicurare la coerenza dei requisiti minimi dei misuratori con gli obblighi normativi e legislativi;
 - b) garantire l'installazione di misuratori che consentano di fornire segnali corretti agli utenti, in modo da promuovere l'efficienza energetica responsabilizzando le scelte di consumo;
 - c) evitare l'insorgenza di *stranded costs* per gli esercenti;
- in particolare, nel documento per la consultazione 244/2022/R/tlr, è stato proposto:
 - a) di prevedere l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di requisiti minimi dei misuratori a partire dal 1 gennaio 2023, con la contestuale applicazione di un periodo transitorio di sei mesi, in cui consentire l'installazione di misuratori nella disponibilità degli operatori anche se non pienamente conformi con i requisiti minimi individuati dall'Autorità, al fine di evitare l'insorgenza di costi non recuperabili per gli operatori del settore;
 - b) sempre al fine di evitare l'insorgenza di *stranded costs*, di applicare i requisiti minimi proposti esclusivamente ai misuratori di nuova installazione od oggetto di sostituzione;
 - c) di consentire l'installazione di misuratori con lettura di prossimità (*walk-by/drive-by*), al fine del rispetto dell'obbligo di installazione di misuratori teleletti, prevedendo l'applicazione delle medesime frequenze minime di lettura attualmente previste per altre tecnologie di misuratori teleletti (almeno un tentativo di lettura al mese);
 - d) nel caso in cui il servizio non sia erogato da un unico soggetto verticalmente integrato, di applicare gli obblighi in materia di requisiti minimi dei misuratori alla società responsabile dell'attività di distribuzione dell'energia termica, come peraltro previsto dalla normativa primaria di riferimento;
 - e) con riferimento ai requisiti minimi dei misuratori, prevedere l'installazione di strumenti:
 - i. dotati di almeno tre totalizzatori distinti, al fine di promuovere la diffusione di prezzi articolati per fascia oraria, in modo da fornire segnali di prezzo corretti agli utenti del servizio;
 - ii. in grado di registrare la curva di prelievo, su base oraria, con un *buffer* circolare di profondità di almeno 30 giorni, per permettere, tra l'altro, la verifica del rispetto dei parametri tecnici di fornitura del servizio;

- iii. in grado di preservare i registri totalizzatori del prelievo e la curva di prelievo in caso di assenza di alimentazione;
 - iv. dotati di meccanismi di protezione e di controllo dei dati oggetto di registrazione, in modo da rilevare eventuali anomalie nel funzionamento dei misuratori;
 - v. in grado di registrare lo stato di funzionamento e segnalare visivamente un allarme, in caso di inattendibilità/alterazione dei dati di misura e di assenza di alimentazione;
 - vi. in grado di effettuare da remoto le funzionalità necessarie alla corretta e tempestiva rilevazione dei dati di misura, tra cui la comunicazione del valore dei totalizzatori, della curva di prelievo e di eventuali anomalie rilevate;
- f) di introdurre degli obblighi informativi in capo agli esercenti, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni introdotte e di monitorare l'evoluzione delle caratteristiche del parco misuratori; prevedendo, in particolare, che gli esercenti comunichino annualmente:
- i. il numero di misuratori installati, con indicazione della percentuale di misuratori che risultano conformi ai requisiti minimi previsti dall'Autorità;
 - ii. il numero di sottostazioni d'utenza soggette a telecontrollo, con indicazione delle prestazioni che possono essere effettuate da remoto.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le associazioni di rappresentanza di consumatori e utenti non hanno presentato osservazioni in merito alle proposte dell'Autorità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le associazioni di rappresentanza degli operatori e le singole società hanno condiviso, in generale, le proposte dell'Autorità ma hanno presentato osservazioni puntuali in merito ad alcune tematiche; in particolare:
 - a) con riferimento alle tempistiche di entrata in vigore del provvedimento, le associazioni Aiget, Airu e Utilitalia e le società A2A S.p.a. ed Edison S.p.a. hanno chiesto l'applicazione di un periodo transitorio di (almeno) 12 mesi, al fine di tenere conto dei tempi necessari per consentire l'adeguamento dei misuratori disponibili sul mercato ai requisiti minimi definiti dall'Autorità;
 - b) con riferimento all'equiparazione della lettura di prossimità alla telettura, le associazioni Airu e Utilitalia e la società A2A S.p.a. ritengono opportuno definire una frequenza di lettura specifica per i misuratori con modalità di lettura *walk-by/drive-by*;
 - c) con riferimento ai requisiti minimi dei misuratori le associazioni Airu e Utilitalia e la società A2A S.p.a. hanno chiesto di effettuare una analisi costi-benefici per ciascuno dei requisiti proposti.

RITENUTO CHE:

- in materia di requisiti minimi dei misuratori del servizio di telecalore, sulla base delle osservazioni pervenute, sia opportuno:
 - a) in parziale accoglimento delle richieste degli operatori, rinviare ad un successivo procedimento il completamento della disciplina inerente ai requisiti minimi dei misuratori, prevedendo un’analisi costi-benefici delle diverse misure proposte;
 - b) prevedere che nell’ambito del procedimento siano considerate ulteriori proposte di intervento, che includano, tra l’altro, la sostituzione dei misuratori esistenti e l’introduzione dell’obbligo di telegestione delle sottostazioni d’utenza;
 - c) prevedere fin d’ora che i misuratori di nuova installazione od oggetto di sostituzione siano leggibili da remoto, in coerenza con gli obblighi normativi previsti dall’articolo 9 del decreto legislativo 102/2014; al riguardo si evidenzia che gli operatori del settore utilizzano già ampiamente contatori leggibili da remoto per ridurre i costi di gestione del servizio di misura e che, conseguentemente, sarebbe ridondante effettuare un’analisi costi-benefici (che includa anche le esternalità positive) per la valutazione di tale requisito;
 - d) consentire, fino al 1 luglio 2023, l’installazione di misuratori nella disponibilità degli operatori anche se non pienamente conformi con i requisiti minimi individuati dall’Autorità, al fine di evitare l’insorgenza di costi non recuperabili per gli operatori del settore;
 - e) consentire l’installazione di misuratori con lettura di prossimità (*walk-by/drive-by*), al fine del rispetto dell’obbligo di installazione di misuratori teleletti;
 - f) definire una frequenza minima di lettura specifica per i misuratori con modalità di lettura *walk-by/drive-by*

DELIBERA

1. di apportare, a valere dal 1 gennaio 2023, le seguenti modifiche al TIMT:
 - a) al comma 1.1 è inserita la seguente definizione:
 - “• misuratore teleletto con lettura di prossimità è il misuratore teleletto con tecnologia di lettura mobile (modalità *walk-by* o *drive-by*);”;
 - b) dopo l’Articolo 6 è inserito l’Articolo 6 bis “Requisiti minimi dei misuratori” e il seguente comma:
 - “6bis.1 I misuratori di nuova installazione, anche in sostituzione di contatori già installati presso le utenze, sono misuratori teleletti.”;
 - c) al comma 7.1, la Tabella 1 è sostituita dalla seguente tabella:

Tipologia di contatore	Tipologia di utente	Numero minimo di tentativi di lettura all'anno	Finestra temporale di lettura
misuratore non teleletto	minori dimensioni	uno	annuale
	medie dimensioni	due	una nel periodo invernale; una nel periodo estivo
	maggiori dimensioni	tre	due nel periodo invernale; una nel periodo estivo
misuratore teleletto con lettura di prossimità	minori dimensioni	quattro	tre nel periodo invernale; una nel periodo estivo
	medie dimensioni	cinque	quattro nel periodo invernale; una nel periodo estivo
	maggiori dimensioni	otto	sei nel periodo invernale; due nel periodo estivo
misuratore teleletto	qualsiasi	dodici	mensile

- d) al comma 7.4, lettera b), le parole “nel mese successivo a quello di riferimento” sono sostituite dalle parole “nella finestra temporale successiva a quella di riferimento”;
- e) dopo il comma 29.1 è inserito il seguente comma:
“29.2 Le disposizioni in materia di requisiti minimi dei misuratori di cui al comma 6bis.1 si applicano a partire dal 1 luglio 2023.”;
2. di rinviare ad un procedimento il completamento della disciplina in materia di requisiti minimi dei misuratori del servizio di telecalore, prevedendo un’analisi costi-benefici delle diverse misure proposte;
 3. di prevedere che il procedimento di cui al precedente punto 2 si concluda entro il termine del 30 giugno 2023;
 4. di pubblicare il presente provvedimento e il TIMT, così come modificato, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

20 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini